



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE  
NELLA SEDUTA DEL 15/03/2018

Presiede: L'Assessore Piciocchi Pietro  
Assiste: Il Vice Segretario Generale Puglisi Vanda

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Bucci Marco	Sindaco	A
2	Balleari Stefano	ViceSindaco	A
3	Bordilli Paola	Assessore	P
4	Campora Matteo	Assessore	P
5	Cenci Simonetta	Assessore	A
6	Fanghella Paolo	Assessore	P
7	Fassio Francesca	Assessore	P
8	Garassino Stefano	Assessore	P
9	Piciocchi Pietro	Assessore	P
10	Serafini Elisa	Assessore	A
11	Vinacci Giancarlo	Assessore	A
12	Viscogliosi Arianna	Assessore	P

DGC-2018-41 ADEGUAMENTO DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE, IN ATTUAZIONE DEL PUNTO 13) DEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29/2017, RELATIVA ALLA CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 10 – COMMA 3 – L.R. N. 10/2012 E S.I.M. PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AL FABBRICATO A DESTINAZIONE COMMERCIALE E CONNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA CARNIA – MUNICIPIO V VALPOLCEVERA.

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, Simonetta Cenci;

Premesso che:

la Società Parini Real Estate s.r.l., relativamente al complesso immobiliare di sua proprietà sito a Genova Teglia, via Carnia, in data 19 gennaio 2006 ha presentato istanza per l'approvazione di un progetto, che prevedeva la demolizione di tutti i fabbricati insistenti sul lotto di intervento, aventi Superficie Agibile pari a 2.656,70 mq con recupero sul posto di circa 2.654 mq di Superficie Agibile, la bonifica dell'area industriale, la realizzazione di un'autorimessa interrata, la costruzione di 3 unità residenziali oltre alle relative opere di urbanizzazione (spazi a verde pubblico, viabilità e parcheggi pubblici per una superficie complessiva di 5.048 mq);

successivamente all'approvazione della bozza di convenzione, con atto a rogito Notaio Luigi Francesco Riso in data 18 dicembre 2008, rep. n.25620, è stata stipulata tra il Comune di Genova e la predetta società la convenzione urbanistica, e con determinazione dirigenziale n.2010-118.18.0.-17 del 15 aprile 2010 è stato assunto il provvedimento finale di cui al comma 9 dell'art.14 ter della L.n.241/1990;

il termine di inizio lavori è stato prorogato e in data 17 giugno 2013, è stata approvata una variante edilizia, peraltro la Parini Real Estate s.r.l. ha provveduto alla sola demolizione dei fabbricati presenti sull'area, in quanto la stagnazione del mercato immobiliare ha indotto la stessa a non proseguire nell'attuazione dell'intervento ed il relativo titolo è decaduto;

Premesso inoltre che:

in data 1 agosto 2016 Real Estate s.r.l. e Costruzioni s.r.l., promissaria acquirente del compendio immobiliare di via Carnia, hanno presentato allo Sportello Unico per le Imprese, in nome e per conto di Eurospin Italia S.p.A., istanza di attivazione di un nuovo procedimento, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n.10/2012 e s.m.i., finalizzato alla verifica della sussistenza delle condizioni per realizzare, sull'area di che trattasi, un fabbricato commerciale, ove attivare una Media Struttura di Vendita di generi alimentari e relativi parcheggi di pertinenza, confermando dimensionalmente la dotazione di spazi pubblici per verde, parcheggi e viabilità prevista dal precedente progetto ma prevedendone una diversa articolazione;

in data 1 settembre 2016 è pervenuta allo Sportello unico per le Imprese lettera con cui la Parini Real Estate s.r.l. ha comunicato di rinunciare alla realizzazione dell'intervento in precedenza assentito sullo stesso lotto;

per la realizzazione del progetto presentato ad agosto 2016 si è posta la necessità di provvedere alla ripermutazione, senza ridurne la superficie, dell'area a servizi, identificata nel PUC con il numero progressivo 5040, del Bilancio del Verde Pubblico di previsione del Municipio Valpolcevera (area che corrispondeva alla dotazione di aree standard, previste dal precedente progetto), con conseguente aggiornamento del PUC vigente;

il PUC vigente, inoltre, include la restante parte del lotto di intervento in Ambito di Riqualificazione Urbanistica-Residenziale (AR-UR), ove le medie strutture di vendita sono comprese tra le funzioni ammesse;

in particolare detto nuovo progetto prevede, su un lotto pari a circa 8.250 mq, già occupato dagli edifici ora demoliti, la realizzazione di un fabbricato monopiano a destinazione commerciale avente S.A. complessiva di 1.233,50 mq, da destinare a media struttura di vendita di generi alimentari con S.N.V. di 795 mq, oltre alle relative opere di urbanizzazione, consistenti in aree verdi, viabilità e parcheggi pubblici per una superficie complessiva di 5.100 mq;

Dato atto che:

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 4 aprile 2017, è stato espresso assenso all'aggiornamento del PUC vigente, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 36/1997 e s m.i., in relazione agli effetti sul perimetro dell'area a servizi determinati dalla proposta progettuale in esame, nonché accettato ed approvato l'atto di impegno/bozza di convenzione sottoscritto in data 23 febbraio 2017 da Costruzioni s.r.l. e da Parini Real Estate s.r.l., debitamente autenticato nelle firme;

come evidenziato al punto 4) del dispositivo della citata DCC n. 29/2017, la citata bozza di convenzione prevede la realizzazione di parco pubblico, articolato in viali, percorsi di accesso pedonale attrezzati, pista ciclabile per il pattinaggio a ruote, area gioco/sport in materiale anti trauma, area di sosta con panchine e arredi, area sgambatura cani, ed include altresì un fabbricato in muratura di circa 45 mq. da destinare ad attività di quartiere, oltre che un nuovo tratto di viabilità di collegamento tra Via Carnia e Via Teglia e parcheggio pubblico per n. 23 posti auto, e stabilisce altresì l'impegno della parte privata a provvedere, per un periodo di 10 anni decorrenti dalla cessione al Comune delle aree, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree e delle relative opere;

in sede di approvazione della succitata deliberazione, è stato presentato e recepito un emendamento, per effetto del quale è stato inserito, nel dispositivo dell'atto di che trattasi, il punto 13), con cui si dà mandato alla Giunta ed agli uffici tecnici di verificare la possibilità di integrare le obbligazioni convenzionali con la realizzazione di una tensostruttura nell'area verde a carico dell'operatore;

in data 11 ottobre 2017 si è svolta la seduta deliberante della Conferenza dei Servizi, che ha stabilito la favorevole conclusione del procedimento, prevedendo inoltre che il rilascio del permesso di costruire fosse subordinato alla modifica del progetto dell'area verde, in conformità e coerenza con quanto richiesto al punto 13) del dispositivo della D.C.C. n.29/2017, alla definizione con la Direzione Patrimonio di idonea soluzione riferita alla copertura, al conseguente aggiornamento del testo della convenzione ed alla sottoscrizione della medesima, coerentemente integrata/modificata, nonché alla prestazione di idonee fidejussioni;

il Municipio V Valpolcevera con nota prot.n. 444591 in data 27 dicembre 2017, in ragione della prossima esecuzione dei lavori previsti dal progetto di che trattasi, ha formulato proposte per le modalità realizzative della soluzione per la sistemazione dell'area pubblica, in adeguamento a quanto stabilito al punto 13) del dispositivo della citata D.C.C. n.29/2017;

Costruzioni s.r.l., con nota in data 26 gennaio 2018, ha prodotto elaborati progettuali e computo metrico estimativo aggiornati, specificando in particolare di avere stralciato da detto computo, rispetto a quello precedente, le spese di preparazione d'area, con l'intenzione di ef-

fettuare tali lavori preparatori contestualmente ed unitariamente per tutta l'area di intervento, e che il parcheggio antistante al fabbricato sarà asservito all'uso pubblico, anziché ceduto al Comune;

lo Sportello Unico per le Imprese ha provveduto a trasmettere la documentazione prodotta da Costruzioni s.r.l. e Parini Real Estate s.r.l, al Municipio ed alle competenti Direzioni comunali, al fine dell'espressione delle valutazioni di competenza;

la documentazione di cui sopra è stata successivamente integrata, da ultimo in data 21 febbraio 2018, con tavola 14 E – verifica delle dotazioni standard – che contiene la rappresentazione aggiornata delle opere pubbliche/di uso pubblico previste (consistenti in parco pubblico con area pavimentata in battuto di cemento coperta da tensostruttura, e manufatto in muratura per attività di quartiere, nuovo tratto di viabilità pubblica di collegamento tra Via Teglia e Via Carnia, parcheggio di uso pubblico, percorso in uso pubblico di collegamento con il parcheggio di uso pubblico e la viabilità pubblica) e del nuovo posizionamento della cabina di trasformazione all'interno dell'area verde;

Dato atto inoltre che:

il Municipio V Valpolcevera, con nota prot.n. 50662 del 9 febbraio 2018, ha comunicato il pieno assenso alla nuova proposta progettuale;

la Direzione Progettazione – Ufficio Accessibilità, con nota prot. n. 57291 in data 15 febbraio 2018 ha espresso parere favorevole alla nuova soluzione progettuale,

la Direzione Ambiente, con nota prot. n. 68026 in data 23 febbraio 2018 ha espresso parere favorevole in merito all'impatto di campo magnetico relativo alla cabina di trasformazione a servizio del costruendo fabbricato commerciale, con condizioni riferite alla fase esecutiva dei lavori;

la Direzione Valorizzazione Patrimonio, con nota prot. n.71988 del 27 febbraio 2018 ha espresso parere favorevole alla nuova proposta progettuale;

con nota in data 28 febbraio 2018 Costruzioni s.r.l. e Parini Real Estate s.r.l. hanno comunicato alla Direzione Urbanistica la disponibilità a sottoscrivere la bozza di convenzione, modificata ed integrata in conformità a quanto richiesto al punto 13) del dispositivo della D.C.C. n. 29/2017, il cui testo dichiarano di condividere integralmente e senza riserve;

Rilevato in particolare che lo schema di convenzione, come sopra adeguato., che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, prevede in particolare la realizzazione a cura e spese della parte privata, all'interno del parco pubblico, di un'area polivalente con pavimentazione in battuto di cemento coperta da una tensostruttura, e recepisce gli adeguamenti in ordine al regime patrimoniale delle aree ed al computo metrico estimativo, di cui sopra;

Ritenuto pertanto, di approvare lo schema di convenzione, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, a parziale modifica ed integrazione di quello approvato con la citata D.C.C. n.29/2017;

Considerato infine che, in forza di emendamenti accolti in sede di approvazione della richiamata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29/2017, sono stati altresì introdotti i punti 6 bis), 11) e 12) del dispositivo che, in particolare, prevedono:

- L'impegno della Giunta Comunale a svolgere verifiche, successivamente all'approvazione del progetto, in ordine alla possibilità di promuovere un patto territoriale con Eurospin Italia per un'integrazione con i negozi di vicinato del quartiere sul modello di "market diffuso" anche utilizzando il sistema consortile previsto per i CIV;
- L'impegno della Giunta e degli uffici tecnici a studiare la possibilità di realizzare un patto di sussidiarietà che coinvolga tutte le realtà associative interessate, in particolare quelle della Valpolcevera, per definire un uso condiviso degli spazi per finalità ludico, sportive, culturali;
- L'impegno della Giunta a mantenere un uso prioritario mattutino riservato all'istituto comprensivo di Teglia;

Ritenuto di rinviare a successivi provvedimenti la verifica della fattibilità e/o le eventuali iniziative in ordine a quanto stabilito ai citati punti del dispositivo della DCC n. 29/2017;

Visti:

- la Legge Regionale 05.04.2012 n. 10 e s.m.i.;

la Legge Regionale 07.04.1995 n.25 e le deliberazioni del Consiglio Comunale per la definizione e l'aggiornamento della tariffa urbanistica, approvate in attuazione della legge medesima;

- la Legge Regionale 04.09.1997 n.36 e s.m. e i.;

- il Testo Unico dell'Edilizia, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 06.06.2001 n. 380;

- la legge Regionale 06.06.2008 n.16 e s.m. e i.;

- il Piano Urbanistico Comunale, in vigore dal 3 dicembre 2015;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore competente e dal Responsabile di Ragioneria nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma I del D. Lgs. n. 267/00;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità  
D E L I B E R A

- 1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, ai fini dell'attuazione del mandato di cui al punto 13) del dispositivo della D.C.C. n. 29 in data 4 aprile 2017, lo schema di convenzione con i relativi allegati, costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

a parziale modifica ed integrazione dello schema di convenzione, già approvato con D.C.C. n.29/2017, relativa alle obbligazioni connesse al progetto S.U.. 328/2016 per la realizzazione di un fabbricato a destinazione commerciale in via Carnia 155 R a Genova Teglia, Municipio V Valpolcevera, comportante aggiornamento del PUC vigente, ai sensi dell'art.43 della L.R.. n.36/1997 e s.m.i;

- 2) di dare atto che lo schema di convenzione di cui al precedente punto 1) prevede, in particolare, la realizzazione a cura e spese della parte privata, all'interno del previsto parco pubblico (costituente opera di urbanizzazione, unitamente ad un parcheggio di uso pubblico a raso in fregio a via Carnia e a nuovo tratto stradale di collegamento tra via Carnia e via Teglia/via Rivarolo, quale opera di urbanizzazione), di un'area polivalente con pavimentazione in battuto di cemento coperta da una tensostruttura;
- 3) di dare mandato alla Direzione Urbanistica di curare gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
- 4) di dare mandato, inoltre, alla Direzione Stazione Unica Appaltante di curare gli adempimenti di competenza, ivi compresi eventuali opportuni adeguamenti di natura tecnico-giuridica al testo della convenzione.;
- 5) di rinviare a successivi provvedimenti la verifica della fattibilità e/o le eventuali iniziative in ordine a quanto stabilito ai punti 6 bis), 11) e 12) del dispositivo della DCC n. 29/2017;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore  
Pietro Piciocchi

Il Vice Segretario Generale  
Vanda Puglisi



COMUNE DI GENOVA

**CODICE UFFICIO: 118 0 0**

**Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-77 DEL 05/03/2018**

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE, IN ATTUAZIONE DEL PUNTO 13) DEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29/2017, RELATIVA ALLA CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 10 – COMMA 3 – L.R. N. 10/2012 E S.I.M. PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AL FABBRICATO A DESTINAZIONE COMMERCIALE E CONNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA CARNIA – MUNICIPIO V VALPOLCEVERA.

**ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE**

- 1) Schema convenzione 27.2.2018
- 2) Riepilogo superfici
- 3) Planimetria Catastale

Il Direttore  
Arch. Laura Petacchi

## **SCHEMA DI CONVENZIONE**

Tra il Comune di Genova, la Società Parini Real Estate s.r.l. e la società Costruzioni s.r.l. relativa alle obbligazioni connesse al progetto S.U. 328/2016 per la realizzazione di un fabbricato a destinazione commerciale in via Carnia 155 R – Genova Teglia, Municipio V Valpolcevera, comportante aggiornamento del PUC vigente, ai sensi dell'art.43 della L.R. n.36/1997 e s.m.i.

### **REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno..., il giorno... del mese di..., in Genova, via Garibaldi n 9.

Innanzi a me...

Sono comparsi

#### **Per una parte:**

Il Comune di Genova con sede in Genova, via Garibaldi n 9, CF 00856930102, in persona del... nato a... il..., domiciliato presso la sede comunale, nella sua qualità di... munito degli idonei poteri a quanto infra in forza di deliberazione... che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "...” nonché in forza del vigente Statuto dell'Ente.

#### **Per l'altra parte:**

Il Signor ....., nato a ..... il ....., residente in..., via..., CF..., in qualità di Amministratore Unico della società Parini Real Estate s.r.l., con sede a ....., via ....., iscritta alla Cancelleria del Tribunale di..., al n..., Registro Società n..., Fascicolo n..., CF e Partita IVA....., debitamente autorizzato con...

Il Signor ....., nato a ..... il ....., residente in..., via..., CF..., in qualità di Amministratore Unico della società Costruzioni s.r.l., con sede a ....., via ....., iscritta alla Cancelleria del Tribunale di..., al n..., Registro Società n..., Fascicolo n..., CF e Partita IVA....., debitamente autorizzato con .....

in seguito, per brevità, indicato come la "parte privata" e/o la "Società".

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, rinunciano meco d'accordo all'assistenza dei testimoni a questo, mediante il quale:

#### **premesse che**

- 1 la Società Parini Real Estate s.r.l. è proprietaria di un complesso immobiliare sito in Genova, via Carnia 155 R, della superficie catastale di 8.471 mq, iscritto presso l'Ufficio Tecnico Erariale di Genova N.C.T. sez.4, foglio 24, mappale 806 delimitato con tinta rossa nello stralcio planimetrico del Nuovo Catasto Terreni che si allega al presente atto sotto la lettera "...”;
- 2 tale complesso immobiliare è attualmente in piena, libera e assoluta proprietà della Società Parini Real Estate s.r.l. essendole pervenuto per atto a rogito Notaio Domenico Manuti in data 5 maggio 2005 rep. n. 140907 racc. n. 19750, registrato e trascritto a Genova il 14 maggio 2005 al numero 13714;
- 3 la Società Parini Real Estate s.r.l., relativamente al complesso immobiliare sopra descritto, in data 19 gennaio 2006 ha presentato istanza di accesso alla procedura di Conferenza di Servizi finalizzata all'approvazione di un progetto, che prevedeva la demolizione di tutti i fabbricati insistenti sul lotto di intervento, aventi Superficie

- Agibile pari a 2.656,70 mq con recupero sul posto di circa 2.654 mq di Superficie Agibile, la bonifica dell'area industriale, la realizzazione di un'autorimessa interrata, la costruzione di 3 unità residenziali per complessivi 33 alloggi oltre alle relative opere di urbanizzazione, costituite dalla realizzazione di spazi a verde pubblico, viabilità e parcheggi pubblici per una superficie complessiva di 5.048 mq;
- 4 con deliberazione della Giunta Comunale n. 377 del 24 ottobre 2008 è stato espresso parere favorevole allo Studio Organico d'Insieme ed al progetto edilizio suindicato ed è stato accettato ed approvato l'atto di impegno/bozza di convenzione sottoscritto in data 11 settembre 2008 dalla società "Parini Real Estate s.r.l.", relativo alle opere di urbanizzazione connesse al progetto di cui ante;
  - 5 con atto a rogito Notaio Luigi Francesco Riso in data 18 dicembre 2008, rep. n.25620, è stata stipulata tra il Comune di Genova e la predetta società la convenzione urbanistica, conforme alla bozza approvata con la citata D.C.C. n.377/2008;
  - 6 con determinazione dirigenziale n.2010-118.18.0.-17 del 15 aprile 2010 è stato assunto il provvedimento finale di cui al comma 9 dell'art.14 ter della L.n.241/1990;
  - 7 con determinazione dirigenziale n.2010-118.18.0.-37 dell'8 aprile 2011 è stato prorogato di un anno il termine di inizio dei lavori, che sono, pertanto, stati avviati in data 26 marzo 2012;
  - 8 con determinazione dirigenziale n. 2013-118.18.0.-18 del 19 marzo 2013 il Comune di Genova ha espresso parere favorevole alla variante edilizia comportante ridimensionamento del piano a parcheggio interrato ed una modesta redistribuzione degli spazi pubblici previsti, in relazione a cui è stato sottoscritto atto unilaterale d'obbligo, autenticato nella firma in data 3 febbraio 2012, accettato ed approvato con la medesima determinazione dirigenziale;
  - 9 con determinazione dirigenziale n.2013-118.18.0.-36 del 17 giugno 2013 è stato assunto il provvedimento finale di cui al comma 9 dell'art.14 ter della L.n.241/1990 relativo alla succitata variante edilizia;
  - 10 la Parini Real Estate s.r.l. ha provveduto alla sola demolizione dei fabbricati presenti sull'area, in quanto la stagnazione del mercato immobiliare ha indotto la stessa a non proseguire nell'attuazione dell'intervento ed il relativo titolo è decaduto;
  - 11 in data 1 agosto 2016 Real Estate s.r.l. e Costruzioni s.r.l., promissaria acquirente del compendio immobiliare di cui al precedente punto 1), hanno presentato allo Sportello Unico per le Imprese, in nome e per conto di Eurospin Italia S.p.A., istanza di attivazione di un nuovo procedimento, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n.10/2012 e s.m.i., finalizzato alla verifica della sussistenza delle condizioni per realizzare, sull'area di che trattasi, un fabbricato commerciale, ove attivare una Media Struttura di Vendita di generi alimentari e relativi parcheggi di pertinenza, confermando dimensionalmente la dotazione di spazi pubblici per verde, parcheggi e viabilità prevista dal precedente progetto ma prevedendone una diversa articolazione;
  - 12 in data 1 settembre 2016 è pervenuta allo Sportello unico per le Imprese lettera con cui la Parini Real Estate s.r.l. ha comunicato di rinunciare alla realizzazione dell'intervento in precedenza assentito sullo stesso lotto;
  - 13 il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico approvato con D.C.R. n. 6/1990, come modificato con D.P.G.R. 44/2000, classifica l'area di intervento come "Insediamenti Diffusi soggetti a regime normativo di modificabilità di tipo A-ID-MOA", disciplinato dall'art.46 delle relative norme di attuazione;
  - 14 il PUC vigente, in vigore dal 3 dicembre 2015, Livello 3 "Livello locale di Municipio con efficacia prescrittiva" recepisce la localizzazione della dotazione di aree standard, previste dal precedente progetto, nel Sistema dei Servizi (SIS-S) ex D.M. 2.4.68 n.1444 – individuando un'area indentificata con il numero progressivo 5040 del Bilancio del verde Pubblico di Previsione del Municipio Valpolcevera, per una superficie reale di mq 5.042;

- 15 il PUC vigente, inoltre, include la restante parte del lotto di intervento in Ambito di Riqualficazione Urbanistica-Residenziale (AR-UR), ove le medie strutture di vendita sono comprese tra le funzioni ammesse;
- 16 per la realizzazione del progetto di cui al precedente punto 11) si rende pertanto necessario provvedere alla ripermetrazione, senza ridurne la superficie, dell'area a servizi, identificata con il numero progressivo 5040, del Bilancio del Verde Pubblico di previsione del Municipio Valpolcevera, con conseguente aggiornamento del PUC vigente;
- 17 in particolare il progetto, come evidenziato nella tavola n. 14 E, che si allega al presente atto sub "...", prevede, su un lotto pari a circa 8.250 mq, sul quale insistevano edifici produttivi che sono stati demoliti, di consistenza pari a circa 2.656 mq di Superficie Agibile, la realizzazione di un fabbricato monopiano a destinazione commerciale avente S.A. complessiva di 1.233, 50 mq, da destinare a media struttura di vendita di generi alimentari con S.N.V. di 795 mq, oltre alle relative opere di urbanizzazione, consistenti in aree verdi, viabilità e parcheggi pubblici per una superficie complessiva di 5.100 mq;
- 18 il progetto è stato illustrato ed esaminato nel corso della seduta di Conferenza di Servizi ex art. 10 comma 3 della L.R. n.10/2012 e s.m.i. in data 31 ottobre 2016;
- 19 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 4 aprile 2017, tra l'altro, è stato espresso parere favorevole all'approvazione del progetto succitato, è stato espresso assenso all'aggiornamento del PUC vigente, è stato accettato ed approvato l'atto di impegno/bozza di convenzione sottoscritto in data 23 febbraio 2017 da Costruzioni s.r.l. e da Parini Real Estate s.r.l., debitamente autenticato nelle firme;
- 20 in sede di approvazione della delibera di cui al precedente punto 19, è stato presentato un emendamento, per effetto del quale, in particolare, è stato inserito nel dispositivo dell'atto, di che trattasi, il punto 13), con cui si dà mandato alla Giunta ed agli uffici tecnici di verificare la possibilità di integrare le obbligazioni convenzionali con la realizzazione di una tensostruttura nell'area verde a carico dell'operatore;
- 21 in data 11 ottobre 2017 si è tenuta la seduta deliberante di Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 10, comma 9, L.R. n. 10/2012 e s.m.i., che ha stabilito la favorevole conclusione del procedimento, prevedendo inoltre che il rilascio del permesso di costruire sia subordinato alla modifica del progetto dell'area verde in conformità a quanto previsto al punto 13) del dispositivo della DCC n. 29/2017, alla definizione con la Direzione Patrimonio, di idonea soluzione riferita alla copertura, al conseguente aggiornamento del testo della convenzione ed alla stipulazione della convenzione stessa, oltre che alla prestazione delle necessarie fideiussioni;
- 22 il Municipio V Valpolcevera, con nota con nota prot. n. 444591 in data 27 dicembre 2017, in ragione della prossima esecuzione dei lavori di cui al presente progetto, ha formulato proposte per le modalità realizzative della soluzione per la sistemazione dell'area pubblica, in adeguamento a quanto stabilito al punto 13) del dispositivo della citata DCC n. 29/2017;
- 23 Con nota in data 8 febbraio 2018 si è provveduto a trasmettere la documentazione, prodotta da Costruzioni s.r.l. e Parini Real Estate s.r.l., in recepimento delle condizioni di cui sopra, al Municipio ed alle competenti Direzioni comunali, al fine dell'espressione delle valutazioni di competenza;
- 24 Il Municipio V Valpolcevera, con nota prot. n. 50662 in data 9 febbraio 2018, ha comunicato il pieno assenso alla nuova proposta progettuale e la Direzione Valorizzazione Patrimonio, con nota prot. n.71988 del 27 febbraio 2018 ha espresso parere favorevole alla proposta stessa;
- 25 Con Deliberazione di Giunta Comunale n. ... in data ... è stata approvata la bozza di convenzione condivisa da Costruzioni s.r.l. e Parini Real Estate s.r.l., come da nota in data ... alla Direzione Urbanistica, bozza modificata ed integrata rispetto al

- quella approvata con la citata DCC n.29/2017, ai fini dell'attuazione del mandato previsto al punto 13 del dispositivo della D.C.C. n. 29/2017;
- 26 nulla osta alla sottoscrizione della convenzione, conforme alla bozza approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 4 aprile 2017, parzialmente modificata ed integrata, ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. in data 2018;

### **Visti**

- il D.P.R.n 380/2001 e s.m.i.;
- la legge Regione Liguria n 36/1997 e s.m.i.;
- la legge Regione Liguria n. 10/2012 e s.m.i.;
- la legge Regione Liguria 25/1995 e le deliberazioni del Consiglio Comunale n.29/96 e successive modifiche per la definizione e l'aggiornamento della tariffa urbanistica, approvate in attuazione della legge medesima;
- il P.U.C. del Comune di Genova, in vigore dal 3 dicembre 2015;
- il D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016;

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante della presente convenzione, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

### **Articolo 1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

- 1.1. Costituisce oggetto della presente convenzione l'adempimento delle obbligazioni connesse al progetto S.U. 328/2016 per la realizzazione di un fabbricato a destinazione commerciale in via Carnia 155 R – Genova Teglia, Municipio V Valpolcevera, comportante aggiornamento del PUC vigente, ai sensi dell'art.43 della L.R. n.36/1997 e s.m.i., in conformità al progetto menzionato nelle premesse, premesse che, con gli elaborati grafici e descrittivi sopra indicati, devono considerarsi ad ogni effetto parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 1.2. Per effetto della rinuncia di cui al precedente punto 12) delle premesse nonché della stipulazione del presente atto, si intendono superate e non più efficaci le obbligazioni derivanti dalla convenzione a rogito Notaio Luigi Francesco Risso in data 18 dicembre 2008, rep. n.25620.

### **Articolo 2. OPERE DI URBANIZZAZIONE**

#### **2.1. Esecuzione delle opere di urbanizzazione**

- 2.1.1. La parte privata si impegna a realizzare, a propria cura e spese, in attuazione del citato progetto, le seguenti opere di urbanizzazione, come meglio definite nella **tavola n. 14 E**, allegata al presente atto sotto la lettera "...":
- 2.1.1.1. Parco pubblico, evidenziato in tinta verde e avente superficie di 3.190 mq, (articolato in viali e percorsi di accesso pedonale attrezzati con panchine e zone di riposo, pista ciclabile e per il pattinaggio a ruote, area polivalente con pavimentazione in battuto di cemento, coperta da una tensostruttura, area di sosta ombreggiata con panchine e altri elementi di arredo, area per sgambatura cani, e cabina ENEL di proprietà del soggetto gestore della rete), su cui insiste un fabbricato in muratura di circa 45 mq, provvisto di idonei impianti, da destinare ad attività del quartiere;

- 2.1.1.2. Percorso di collegamento con il parcheggio ad uso pubblico e la viabilità pubblica, per una superficie di 285 mq, evidenziato in tinta grigia;
  - 2.1.1.3. parcheggio di uso pubblico a raso, in fregio a via Carnia, per circa 26 posti auto, per una superficie di mq 977,50, evidenziato in tinta gialla;
  - 2.1.1.4. nuovo tratto stradale di collegamento tra l'attuale tracciato di Via Carnia e Via Teglia/Via Rivarolo, nel distacco compreso tra i civici 71 e 73 di via Teglia, con posti moto in fregio, per una superficie complessiva di 647,50 mq, evidenziato in tinta azzurra.
- 2.1.2. La parte privata si impegna a presentare all'Ufficio Alta Sorveglianza, entro tre mesi dal rilascio del titolo abilitativo relativo al presente intervento, la progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione sopra elencate, completa di tutta la documentazione richiesta dall'ufficio Alta Sorveglianza ai fini del rispetto della vigente normativa in materia di opere pubbliche, nonché del computo metrico – estimativo necessario per accertarne l'esatto importo, ai fini e per gli effetti di cui ai successivi articolo 6 (scomputo dal contributo di concessione edilizia) e 14 (garanzie).
  - 2.1.3. La documentazione, di cui al precedente punto 2.1.2., dovrà, inoltre, essere corredata da un cronoprogramma, relativo ai tempi di realizzazione dei lavori.
  - 2.1.4. La documentazione di cui sopra dovrà essere ritenuta idonea dai competenti settori tecnici comunali e dagli enti ed aziende erogatori di servizi ed essere conforme alle disposizioni particolari contenute nei successivi articoli del presente atto.
  - 2.1.5. La parte privata si obbliga, per sé e/o aventi causa, ad apportare alla suddetta progettazione le modifiche ed integrazioni eventualmente richieste dai settori tecnici comunali, nonché dagli enti ed aziende che gestiscono i pubblici servizi.
  - 2.1.6. Le opere di urbanizzazione saranno complete delle necessarie opere di smaltimento delle acque bianche e dell'impianto di illuminazione, secondo le prescrizioni tecniche da concordarsi con i competenti settori tecnici comunali. In particolare l'impianto di illuminazione dovrà essere a circuiti separati distinguendo la parte pubblica da quella privata; l'impianto relativo al pubblico uso dovrà essere a circuito indipendente e dovrà comprendere l'allaccio alla rete comunale esistente nonché l'adeguamento circuitale necessario.

## 2.2. **Cessione delle aree, degli impianti e dei manufatti**

- 2.2.1. La parte privata, subordinatamente alla realizzazione dell'intervento previsto dal progetto, si impegna a cedere, senza corrispettivo, al Comune di Genova, le seguenti aree, le opere, gli impianti e manufatti su di esse realizzati, come meglio definiti nella tavola n. 14E, allegata al presente atto sotto la lettera "...":
  - 2.2.1.1. Parco pubblico, evidenziato in tinta verde e avente superficie di 3.190 mq., (articolato in viali e percorsi di accesso pedonale attrezzati con panchine e zone di riposo, pista ciclabile e per il pattinaggio a ruote, area polivalente con pavimentazione in battuto di cemento, coperta da una tensostruttura, area di sosta ombreggiata con panchine e altri elementi di arredo, area per sgambatura cani, ad eccezione della cabina ENEL di proprietà del soggetto gestore della rete), su cui insiste un fabbricato in muratura di circa 45 mq, provvisto di idonei impianti, da destinare ad attività del quartiere;
  - 2.2.1.2. Area costituente sedime del nuovo tratto stradale di collegamento tra l'attuale tracciato di Via Carnia e Via Teglia/Via Rivarolo, nel distacco

compreso tra i civici 71 e 73 di via Teglia, con posti moto in fregio, per una superficie complessiva di 647,50 mq, evidenziati in tinta azzurra;

### **2.3. Costituzione di servitù di uso pubblico**

- 2.3.1. La parte privata, subordinatamente alla realizzazione dell'intervento previsto dal progetto, si impegna a costituire servitù di uso pubblico sulle seguenti aree, opere, impianti e manufatti su di esse realizzati, come meglio definiti nella tavola 14 E, allegata al presente atto sub"..":
  - 2.3.1.1. Area costituente sedime del parcheggio a raso, in fregio a via Carnia, per circa 26 posti auto, per una superficie di mq 977,50, evidenziato in tinta gialla;
  - 2.3.1.2. Area costituente sedime del percorso di collegamento con il parcheggio ad uso pubblico e la viabilità pubblica, per una superficie di 285 mq, evidenziato in tinta grigia
- 2.3.2. La parte privata si impegna a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree e delle opere di cui al presente punto 2.3., assumendo tutti gli oneri e spese conseguenti.

### **2.4. Manutenzione dell'area verde in cessione al Comune**

- 2.4.1. La parte privata si impegna a provvedere, per un periodo di 10 anni decorrenti dalla cessione al Comune di Genova delle aree medesime, ovvero dalla data di consegna delle aree, qualora antecedente, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area a verde, delle opere e degli impianti e manufatti su di esse realizzati, di cui al precedente punto 2.1.1.1.; la cabina ENEL su di essa insistente verrà a lavori ultimati consegnata dall'operatore al Ente competente, che assumerà i relativi oneri gestionali e manutentivi.
- 2.4.2. Al fine di garantire la manutenzione degli spazi di proprietà comunale, la parte privata fine individuerà, in applicazione della vigente normativa e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, un soggetto incaricato della gestione e manutenzione delle opere di urbanizzazione di cui ai precedenti punti 2.1.1.1, in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016; successivamente all'individuazione del soggetto gestore, sarà effettuata una formale consegna delle aree agli Uffici comunali competenti, ai fini patrimoniali, fermo restando che, per garantire l'assolvimento degli obblighi manutentivi, di cui al presente atto, sarà contestualmente redatto apposito verbale per l'affidamento della gestione ai fini manutentivi in capo alla parte privata e/o aventi causa.
- 2.4.3. In particolare, per quanto riguarda gli spazi verdi, al fine di mantenere il livello qualitativo previsto dal progetto e dai pareri espressi dal competente Ufficio tecnico comunale, la parte privatasi impegna, per sé e/o aventi causa, a garantire:
  - 2.4.3.1. operazioni periodiche sui manti erbosi
  - 2.4.3.2. mantenimento in efficienza dell'impianto di irrigazione
  - 2.4.3.3. potature,
  - 2.4.3.4. concimazioni,
  - 2.4.3.5. pulizia dell'area,
  - 2.4.3.6. sostituzione delle piante morte o deperite.

- 2.4.4. E' facoltà del Comune di Genova vigilare sulla gestione delle aree di cui al punto 2.1.1.1., compiere gli accertamenti necessari sul loro stato di manutenzione e comminare le eventuali sanzioni amministrative in caso di inadempienza.
- 2.4.5. In alternativa a quanto sopra, è ammessa la possibilità, su istanza della parte privata e fatta salva favorevole valutazione ed intesa con Il Comune, che l'obbligazione, di cui al precedente punto 2.4.1., venga assolta tramite versamento al Comune di una somma, commisurata all'onere che la parte privata si è assunta, ai sensi del medesimo punto 2.4.1., da corrispondersi nei modi eventualmente concordati tra Comune e parte privata prima della stipulazione dell'atto di cessione delle aree.
- 2.4.6. Al termine del periodo dell'affidamento in gestione ai fini manutentivi alla parte privata e/o aventi causa, le aree, cedute al Comune, di cui sopra saranno riaffidate al Comune, in buono stato di manutenzione e libere da persone e/o cose, previa redazione di apposito verbale e fatti in ogni caso salvi diversi accordi tra le parti.

### **Articolo 3. CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE**

- 3.1. La parte privata si impegna a corrispondere al Comune di Genova, all'atto del rilascio del titolo abilitativo relativo al progetto S.U. 328/2016, il contributo per oneri di urbanizzazione, a norma del testo unico in materia edilizia approvato con D.P.R. n 380/2001, definito sulla base della legge Regione Liguria 07.04.1995 n 25, nella misura, nei termini, con le prescrizioni e con le modalità vigenti al momento della richiesta del predetto titolo abilitativo.

### **Articolo 4. CONTRIBUTO PER IL COSTO DI COSTRUZIONE**

- 4.1. La parte privata si impegna a corrispondere al Comune di Genova, all'atto del rilascio del titolo abilitativo relativo al progetto S.U. 328/2016, la quota del contributo concernente il costo di costruzione, a norma del testo unico in materia edilizia approvato con D.P.R. n 380/2001, definito sulla base della legge Regione Liguria 07.04.1995 n 25, nella misura, nei termini, con le prescrizioni e con le modalità vigenti al momento della richiesta del predetto titolo abilitativo.
- 4.2. Dall'importo dovuto, ai sensi del precedente punto 4.1., sarà detratta la somma già corrisposta per la medesima voce di costo in relazione al progetto assentito con determinazione dirigenziale n.2010-118.18.0.-17 del 15 aprile 2010, non attuato per rinuncia, come ante esplicitato.
- 4.3. A norma dell'articolo 12, terzo comma, della legge Regione Liguria 07.04.1995 n 25, la quota di contributo concernente il costo di costruzione non è mai scomputabile.

### **Articolo 5. RINUNCIA DELLA SOCIETA' PARINI REAL ESTATE S.R.L. ALLA RESTITUZIONE ONERI ED ESAURIMENTO DELLA CAPACITA' EDIFICATORIA DEL LOTTO.**

- 5.1. Con la sottoscrizione del presente atto la società Parini Real Estate s.r.l. rinuncia espressamente alla restituzione, da parte del Comune di Genova, della somma di Euro 237.482,41, versata al Comune medesimo a titolo di oneri di urbanizzazione e prima rata del costo di costruzione, in relazione al precedente progetto CDS 56/2006, approvato con determinazione dirigenziale n.2010-118.18.0.-17 del 15 aprile 2010, rinunciando espressamente altresì a ogni e qualsiasi pretesa nei confronti del Comune di Genova derivante e/o connessa al

predetto progetto CDS n. 56/2006; sono ammesse e fatte salve le compensazioni di cui al precedente art. 4 punto 4.2.

- 5.2. Con la sottoscrizione del presente atto, inoltre, le parti dichiarano di essere a conoscenza ed espressamente accettare, così come accettano che la realizzazione dell'edificio a destinazione commerciale di cui al progetto S.U. n. 328/2016 esaurisce completamente la potenzialità edificatoria del lotto; di conseguenza la superficie agibile (S.A.) demolita in attuazione del precedente progetto CdS n. 56/06 e non utilizzata non potrà essere accantonata nell'apposito registro della S.A, in quanto trattasi di fattispecie non compresa tra quelle indicate all'art.10 delle Norme Generali del PUC.

## **Articolo 6. SCOMPUTO DAL CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE**

- 6.1. Dal contributo afferente il permesso di costruire commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione, così come determinato al precedente articolo 3, sarà scomputato, al momento del rilascio del titolo abilitativo, con le prescrizioni e le modalità vigenti, il costo delle opere di urbanizzazione che la parte privata si è impegnata a realizzare, di cui ai precedenti punti 2.1.1.1. e 2.1.1.4..
- 6.2. Il costo delle opere, di cui al precedente punto 6.1., determinato in via preliminare dalla parte privata, con riferimento ai costi rilevati nel "Prezzario Regionale - Opere Edili" della Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria, e valutato dall'Ufficio Alta Sorveglianza, come da nota in data 23 febbraio 2018, ammonta a Euro 483.862,19.
- 6.3. Il Comune di Genova, ai fini degli scomputi, assumerà i costi delle opere di urbanizzazione, come determinati ai sensi del precedente punto 6.2., soltanto a titolo provvisorio; l'importo definitivo sarà quello risultante dal computo metrico estimativo, parte integrante della documentazione di cui al precedente art. 2.1.2., al netto dell'IVA, scontato del più elevato tra il ribasso conseguito, a seguito della procedura di aggiudicazione che la parte privata si impegna a svolgere nel rispetto della vigente normativa, e il ribasso medio ottenuto dal Comune relativo a procedure di gara per opere assimilabili (definito nella percentuale del 31,597%, come da citata nota dell'ufficio Alta Sorveglianza).
- 6.4. La parte privata si impegna in ogni caso a completare le opere di urbanizzazione assunte a proprio carico, di cui sopra, e a cedere/asservire all'uso pubblico le aree e gli impianti relativi, anche se il costo complessivo delle opere stesse dovesse risultare superiore all'importo del contributo afferente il permesso di costruire, restando quindi a suo carico la differenza ed essendo escluso qualsiasi diritto a conguaglio.
- 6.5. La parte privata, se il costo complessivo delle opere risulterà invece inferiore all'importo del contributo medesimo, corrisponderà al Comune, nei termini e modi di legge, la differenza a suo debito.
- 6.6. In ogni caso, all'atto del collaudo sarà definito l'esatto importo delle opere ammesse a scomputo, e l'eventuale differenza a debito dovrà essere corrisposta al Comune.

## **Articolo 7. ENTI ED AZIENDE DI GESTIONE DEI PUBBLICI SERVIZI**

- 7.1. La parte privata si obbliga a richiedere agli Enti ed Aziende, che gestiscono i pubblici servizi di rete e le infrastrutture viarie e tecnologiche, le prescrizioni tecniche necessarie ad assicurare la corretta esecuzione delle opere ed a conformarvisi.

- 7.2. Detti soggetti si intendono soggetti terzi rispetto al Comune di Genova, anche se costituiti o partecipati dallo stesso Comune.

## **Articolo 8. DESTINAZIONI URBANISTICHE E NORME EDILIZIE**

- 8.1. La superficie del comprensorio interessato dall'intervento sarà destinata agli usi specificati nel progetto.
- 8.2. Tutte le aree, gli edifici, gli impianti e i manufatti destinati ad opere di urbanizzazione resteranno vincolati alle destinazioni d'uso indicate nel progetto.
- 8.3. Le domande per il rilascio del permesso di costruire seguiranno le ordinarie norme e disposizione di legge vigenti in materia.

## **Articolo 9. ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

- 9.1. La parte privata, individuata quale stazione appaltante ai sensi dell'art.3, comma 2, lettera o) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si obbliga ad affidare la progettazione e l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, di cui al precedente art.2, nel rispetto della vigente normativa, nonché a garantirne la realizzazione congiuntamente all'intervento privato, secondo la tempistica e le modalità stabilite ai sensi del presente atto; a tale fine procederà a quanto previsto dall'art. 31, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- 9.2. In ogni caso la stazione appaltante non potrà partecipare alla procedura di selezione, neanche in forma indiretta, attraverso soggetti con i quali sussistano rapporti di controllo ex art. 2359 c.c. o tali da configurare un unico centro decisionale.
- 9.3. La parte privata si obbliga, inoltre, a garantire l'esecuzione delle opere di urbanizzazione in conformità alla progettazione esecutiva, preventivamente esaminata dall'Ufficio Alta Sorveglianza e successivamente debitamente validata, ed alle pertinenti disposizioni di legge e di regolamento e ad inserire, nel contratto con l'impresa/e individuata/e per lo svolgimento dei lavori, l'assunzione, in modo integrale e senza riserve, degli obblighi, relativi all'attuazione delle opere di urbanizzazione, secondo quanto stabilito dal presente atto, ivi compreso il rispetto dei tempi di realizzazione, come definiti in base al cronoprogramma approvato contestualmente al progetto esecutivo delle opere.
- 9.4. La parte privata si impegna, per sé e/o aventi causa, a informare tempestivamente il Comune della pubblicazione dell'avviso/bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., e a consegnare al Comune medesimo, a semplice richiesta, documentazione relativa allo svolgimento del procedimento di selezione dell'impresa ai fini dell'esecuzione dei lavori; si impegna, inoltre, a comunicare, all'Ufficio Alta Sorveglianza, prima dell'inizio dei lavori, l'impresa/e individuata/e per l'esecuzione degli stessi, il nominativo del Direttore dei Lavori e del Coordinatore in materia di sicurezza nel corso dell'esecuzione.
- 9.5. La parte privata si impegna ad affidare e a far realizzare le opere, oggetto del presente atto, da soggetti che posseggano e mantengano, per tutta la durata dei lavori, i requisiti necessari per l'esecuzione degli stessi, requisiti da dimostrare, a semplice richiesta, con idonea documentazione (D.U.R.C., attivazione di copertura antinfortunistica, documentazione di Piano della Sicurezza, polizze assicurative per i rischi di esecuzione, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo).
- 9.6. Ai fini e per gli effetti di cui ai successivi artt. 14 (Garanzie) e 15 (Inadempienze), l'Ufficio Alta Sorveglianza, previa acquisizione del parere e/o

- degli atti di competenza del collaudatore individuato, ai sensi del successivo art. 11, procederà alle verifiche e/o ai nulla osta di competenza.
- 9.7. La disciplina definitiva di regolazione del traffico dovrà essere preventivamente concordata con l'Ufficio Pianificazione della Mobilità e gli oneri derivanti dalla realizzazione, integrazione, rifacimento della segnaletica verticale, orizzontale ed eventualmente luminosa saranno tutti a carico della parte privata.
- 9.8. La realizzazione di tutte le opere dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni dell'Ufficio Geologico.
- 9.9. Possibili priorità nella esecuzione delle opere di urbanizzazione potranno essere richieste dal Comune di Genova in attuazione delle previsioni del Piano Urbanistico Comunale o di particolari programmi della Civica Amministrazione.
- 9.10. Ove necessario, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per occupazione di suolo pubblico, la parte privata si impegna a richiedere preventivamente ad Aster ed alla Polizia Municipale i pareri tecnici di rispettiva competenza. Eventuali prescrizioni e condizioni dagli stessi espressi dovranno essere ottemperati in fase esecutiva.
- 9.11. La parte privata si impegna, inoltre, al perfetto ripristino finale dello stato dei luoghi, garantendo la riproposizione accurata di tutti gli elementi e manufatti costitutivi dell'area manomessa, che risultavano prima dell'installazione del cantiere (pavimentazione, segnaletica verticale ed orizzontale, impianti luce e semafori, aiuole, alberature etc.): a tal fine si obbliga a redigere, a inizio e fine lavori, in collaborazione con ASTER S.p.A per quanto di sua competenza, appositi verbali, corredati da dossier fotografici e stati di consistenza.
- 9.12. La parte privata assume a suo carico tutti gli obblighi ed oneri relativi all'attuazione delle opere previste dal presente atto, manlevando la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità in merito, ivi compresi i rapporti con l'impresa/e individuata/e in relazione alla regolare esecuzione delle opere.

#### **Articolo 10. TERMINI MASSIMI DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DI CESSIONE/ASSERVIMENTO ALL'USO PUBBLICO DELLE AREE RELATIVE**

- 10.1. Fermo restando quanto indicato al precedente art.9, la parte privata si impegna a garantire il completamento e il collaudo delle opere di urbanizzazione nel termine massimo stabilito dall'articolo 34 della legge Regione Liguria n.16/2008 e s.m.i.
- 10.2. Ai fini di cui sopra, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori degli edifici si dovrà provvedere ad analoga dichiarazione per le opere di urbanizzazione di cui all'articolo 2; sarà facoltà del Comune richiederne l'immediata apertura al pubblico nelle more degli adempimenti di cui ai successivi articoli 11 (esecuzione dei lavori e responsabilità relative) e 12 (modalità per la cessione/asservimento all'uso pubblico delle aree e delle relative opere ed impianti).

#### **Articolo 11. ESECUZIONE DEI LAVORI E RESPONSABILITÀ RELATIVE**

- 11.1. L'affidamento e la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui all'art. 2 saranno coordinati e controllati dall'Ufficio Alta Sorveglianza nel rispetto delle specifiche competenze tecniche dei vari Uffici Comunali; i tecnici preposti avranno pertanto libero accesso ai cantieri e alla pertinente documentazione.
- 11.2. La data di inizio delle opere dovrà essere comunicata alla Direzione Urbanistica, al Settore Sportello Unico per l'Edilizia ed all'Ufficio Alta Sorveglianza a mezzo raccomandata con preavviso di almeno dieci giorni.

- 11.3. Le opere suddette saranno soggette a collaudo in corso d'opera, in conformità alla vigente normativa in materia di opere pubbliche, da parte di un professionista individuato dalla parte privata, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 31, comma 8 del D.Lgs. n.50/2016, d'intesa con la Civica Amministrazione.
- 11.4. Le opere medesime saranno soggette altresì al collaudo concernente l'eliminazione delle barriere architettoniche ed al collaudo statico delle strutture.
- 11.5. Le spese di collaudo, compresi i compensi dei collaudatori, si intendono a carico della parte privata.
- 11.6. Nei casi consentiti dalla legge, il certificato di collaudo potrà essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato in conformità alla vigente normativa.
- 11.7. La parte privata si impegna a fornire la massima collaborazione ed assistenza al collaudatore i termini di consegna e/o produzione della documentazione eventualmente richiesta dallo stesso e al tempestivo ripristino dei difetti costruttivi riscontrati.
- 11.8. La parte privata manleva il Comune di Genova da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi in ordine all'affidamento ed esecuzione dei lavori stessi, responsabilità che vengono pertanto per intero assunte dalla parte privata.

## **Articolo 12. MODALITÀ PER LA CESSIONE DELLE AREE E DELLE RELATIVE OPERE ED IMPIANTI**

- 12.1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 10 (termini massimi di esecuzione delle opere di urbanizzazione e di cessione delle aree relative), il contratto definitivo e/o gli atti necessari per la cessione/asservimento all'uso pubblico delle opere di urbanizzazione, come previsto al precedente articolo 2, saranno stipulati ad avvenuta ultimazione di tutte le opere previste e, in ogni caso, subordinatamente all'intervenuto collaudo di tutte le opere a carico della parte privata, di cui al richiamato art. 2.
- 12.2. La superficie delle aree in cessione di cui al precedente articolo 2 ha valore indicativo dovendosi fare rinvio, per la loro esatta definizione e misura, al tipo di frazionamento catastale e/o ai necessari accatastamenti degli immobili, da redigersi a cura e spese della parte privata, e da consegnare al Comune all'atto del collaudo, avuto anche riguardo all'effettivo tracciamento delle aree e/o consistenza degli immobili.
- 12.3. La parte privata si impegna alla rettifica dei confini e/o delle consistenze degli spazi da cedere al Comune, qualora ciò si rendesse necessario in sede di collaudo, a causa di errori o di approssimazioni verificatisi in sede di attuazione, assumendo a suo carico tutti gli oneri conseguenti.
- 12.4. Gli immobili, oggetto di cessione, che dovranno essere ceduti liberi da oneri, vincoli, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, nonché sgomberi da persone o cose e con le più ampie garanzie da evizione, passeranno in consegna al Comune in perfetto stato di conservazione e manutenzione dopo il perfezionamento dei relativi atti di cessione, (fatto salvo quanto previsto in ordine al periodo di manutenzione a carico della parte privata, ai sensi del precedente punto 2.4) e previa redazione di apposito verbale di consegna sottoscritto dalle parti. Tuttavia il Comune si riserva la facoltà di chiederne la consegna anticipata ancora prima del perfezionamento dei suddetti atti nel caso che ravvisi la necessità di una urgente utilizzazione degli immobili stessi per i fini previsti dalla presente convenzione.

## **Articolo 13. TRASFERIMENTO DEGLI IMMOBILI A TERZI**

- 13.1. In caso di trasferimento, anche parziale, a terzi degli immobili oggetto del presente atto, la parte privata si impegna a porre a carico degli eventuali futuri aventi causa, mediante specifica clausola da inserire nei relativi atti di cessione, tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal presente atto, rimanendo tuttavia obbligata in solido con gli stessi, fino all'accertato adempimento delle obbligazioni di esecuzione delle opere di cui alla presente convenzione.
- 13.2. Con riguardo alla fase successiva alla conclusione e al collaudo delle opere di urbanizzazione, eventuali subentri di terzi restano subordinati alla costituzione di un unico soggetto giuridico, di cui sarà data tempestiva comunicazione al Comune di Genova, che sarà responsabile del rispetto degli impegni derivanti dalla presente convenzione.

#### **Articolo 14. GARANZIE**

- 14.1. A garanzia della puntuale e completa esecuzione delle obbligazioni assunte a carico della parte privata con il presente atto, la parte privata medesima si impegna a consegnare al Comune di Genova, all'atto dell'acquisizione del titolo abilitativo, idonea fideiussione (con scadenza incondizionata, fino alla restituzione dell'originale o di equipollente lettera liberatoria da parte del Comune) prestata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, alle condizioni stabilite dai competenti settori comunali.
- 14.2. La fideiussione sarà prestata per un importo pari al costo delle opere che la parte privata si impegna a realizzare, risultante dal computo metrico - estimativo riferito ai costi rilevati nel "Prezzario Regionale - Opere Edili" della Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria"; l'importo delle opere a carico della parte privata è stato determinato pari a Euro 566.503,63, come da nota dell'Ufficio Alta Sorveglianza in data 23 febbraio 2018.
- 14.3. L'importo delle fideiussioni sarà altresì maggiorato del 10%, in misura atta a garantire la Civica Amministrazione dalle spese che la stessa dovrebbe indirettamente sostenere nell'ipotesi di esecuzione diretta delle opere disposte, previo incameramento delle garanzie, in conseguenza dell'inadempimento della parte privata; pertanto l'importo della fideiussione sarà pari ad Euro 623.153,99.
- 14.4. La parte privata dovrà aggiornare l'importo delle fideiussioni, in ragione dell'eventuale maggior costo delle opere di urbanizzazione, come definitivamente calcolato a seguito dell'elaborazione del computo metrico - estimativo di cui al precedente punto 2.1.2..
- 14.5. L'importo della fideiussione potrà altresì essere aggiornato annualmente d'ufficio, rispetto al valore iniziale, da parte dell'Ufficio Alta Sorveglianza, qualora il medesimo risultasse insufficiente per effetto dell'eventuale mutata entità dei costi come sopra determinata.
- 14.6. Le garanzie di cui sopra saranno, previa espressa autorizzazione del Comune di Genova, ridotte parzialmente fino alla misura del 70%, in relazione al compimento delle singole opere e/o porzioni funzionali cui si riferiscono, da farsi constare da apposita certificazione, con l'obbligo comunque per la parte privata di integrare la garanzia medesima, qualora essa venisse utilizzata, in tutto o in parte, a seguito di inadempienze.

- 14.7. Il residuo 30% della garanzia sarà svincolato soltanto dopo l'esito positivo di tutti i collaudi e contestualmente alla stipulazione degli atti di cessione/asservimento delle opere e delle relative aree di sedime.
- 14.8. A garanzia dell'obbligazione di cui al precedente punto 2.4., la parte privata si impegna a presentare, al momento della stipulazione dell'atto di cessione delle aree, da sistemarsi ai sensi del precedente punto 2, idonea fideiussione, avente le caratteristiche di cui al precedente punto 14.1., di importo commisurato agli oneri manutentivi posti a carico della parte privata, ai sensi del richiamato punto 2.4.; la fideiussione potrà essere utilizzata, in tutto o in parte, in caso di inadempienza, e sarà svincolata decorsi 10 anni dalla stipulazione dell'atto di cessione medesimo.
- 14.9. Le fideiussioni dovranno abilitare il Comune di Genova ad ottenere il pagamento della somma richiesta, fino alla concorrenza dei massimali garantiti, entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta di pagamento, a semplice richiesta, senza eccezioni, formalità e senza preventiva pronuncia del Giudice, restando esclusi sia il beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui al secondo comma dell'articolo 1944 C.C., sia l'eccezione di cui al primo comma dell'articolo 1957 dello stesso codice.
- 14.10. Le polizze dovranno inoltre riportare l'autentica notarile della firma e della qualità di agente del sottoscrittore.
- 14.11. Ancorché le garanzie siano commisurate al valore delle opere, di cui al precedente art.2, esse sono prestate per tutte le obbligazioni, connesse all'attuazione del presente atto, per gli inadempimenti che possano arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto iure privatorum, sia come autorità che cura il pubblico interesse. La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura della parte privata.

## **Articolo 15. INADEMPIENZE**

- 15.1. In caso di inadempienza della parte privata a quanto previsto dalla presente convenzione, ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente legislazione, il Comune di Genova, previa diffida secondo i termini di legge, potrà sospendere l'esecuzione dei lavori. Cessata l'inadempienza, la sospensione sarà revocata.
- 15.2. Il Comune potrà inoltre risolvere la convenzione, previa semplice diffida a mezzo raccomandata A.R., nei seguenti casi:
  - 15.2.1. gravi e/o reiterate inadempienze in relazione a quanto previsto al precedente art. 9 (Attuazione del Progetto).
  - 15.2.2. mancato rispetto dei termini per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, salvi i ritardi dovuti a cause non imputabili alla parte privata;
  - 15.2.3. esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostanziale difformità dai progetti approvati, con mancata ottemperanza a quanto richiesto dal Comune per il rispetto della convenzione;
  - 15.2.4. rifiuto a stipulare gli atti di cessione/asservimento delle aree/immobili come previsto dalla presente convenzione;
  - 15.2.5. mancata integrazione nel termine fissato dal Comune della garanzia cauzionale di cui al precedente articolo 14 (garanzie);
  - 15.2.6. mancato inserimento da parte della parte privata negli atti di trasferimento a terzi degli immobili, delle clausole di cui al precedente articolo 13 (trasferimento degli immobili a terzi);
  - 15.2.7. reiterate e gravi violazioni delle altre norme contenute nella presente convenzione.

## **Articolo 16. TRASCRIZIONE**


- 16.1. La presente convenzione sarà integralmente registrata e trascritta, a cura e spese della parte privata, così come gli atti, di cui al successivo punto 16.2.
- 16.2. Essa avrà valore ed efficacia di contratto preliminare rispetto ai singoli atti o contratti necessari per il trasferimento al Comune delle proprietà delle aree e delle opere di cui è prevista la cessione nella convenzione stessa, nonché ai fini della costituzione di altri eventuali diritti reali.
- 16.3. L'esecuzione resta comunque subordinata all'effettivo rilascio del titolo abilitativo nonché alla realizzazione, da parte della parte privata o suoi aventi causa, del programma edificatorio previsto, secondo le modalità ed i termini specificati ai precedenti articoli 9 (attuazione del progetto) e 10 (termini massimi di esecuzione delle opere di urbanizzazione e di cessione delle aree relative).

## **Articolo 17. SPESE**

- 17.1. Tutte le spese inerenti alla stipulazione, registrazione e trascrizione della convenzione e sue conseguenti sono a carico della parte privata, che chiede le agevolazioni fiscali in materia.
- 17.2. Resteranno altresì a carico della parte privata i compensi e le spese, gli oneri tributari e fiscali conseguenti all'attuazione della presente convenzione, ivi compresi quelli derivanti dall'acquisizione di opere e manufatti da parte del Comune, nonché le spese relative agli atti pubblici di cessione previsti in convenzione.

## **Articolo 18. RINVIO AL CAPITOLATO GENERALE DEL COMUNE**

- 18.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa rinvio, in quanto applicabili, alle norme e procedure del vigente Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con decreto ministeriale dei Lavori Pubblici n 145 del 19.04.2000, di cui la parte privata dichiara di essere a conoscenza.



## RIEPILOGO SUPERFICI A SERVIZI OGGETTO DI RIPERIMETRAZIONE

	SUP. LOTTO INTERVENTO	Mq.: 8.250,00 ~
	SUP. A SERVIZI PREVISTA DA P.U.C.	Mq.: 5.048,00 ~
	SEDIME "CABINA ENEL"	Mq.: 32,00 ~
	SUP. A SERVIZI PREVISTA A PROGETTO DI CUI :	Mq.: 5.100,00 ~
	AREA VERDE ATTREZZATA	Mq.: 3.190,00 ~
	PERCORSO PRIVATO IN SERVITU' D'USO PUBBLICO	Mq.: 285,00 ~
	PARK PRIVATO IN SERVITU' D'USO PUBBLICO	Mq.: 977,50 ~
	NUOVO RAMO di VIA CARNIA PREVISTO IN CESSIONE	Mq.: 647,50 ~
	<b>TOTALE</b>	<b>Mq.: 5.100,00 ~</b>

ORDINE degli ARCHITETTI  
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI  
ECONOMISTI  
della PROVINCIA di GENOVA

Mott arch.  
MAURIZIO  
CANEPA  
n° 1943

-E-	AGGIORNAMENTO DEFINIZIONE DELLE SUPERFICI	21.02.2018	MAU
-D-	INSERIMENTO TENSO-STRUTTURA e TRASLAZIONE CABINA ENEL	06.02.2018	MAU
-C-	INSERITI AGGIORNAMENTI RICHIESTI - MUNICIPIO V -	14.02.2017	MAU
modifiche		data	firma
<b>STUDIO CANEPA ASSOCIATI</b> Ing. Giovanni Canepa - arch. Maurizio Canepa - Ing. Giovanni G. Canepa 16121 Genova - Via D. Flacella, 16/22 - Tel/Fax 010.561.227 - 010.585.064 e-mail: associati@studlocanepa.it - Codice Fiscale e Partita IVA 03783800109			
COMMITTENTE	<b>COSTRUZIONI S.r.l.</b> Via A. M. Maragliano, 8 - 16121 - GENOVA		
LAVORO	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO "EDIFICIO COMMERCIALE" DA DESTINARE A MEDIA STRUTTURA DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI Via Carnia n° 155r - Genova - Municipio V - Val Polcevera - CON "RIPERIMETRAZIONE" AREE A SERVIZI PREVISTE DAL P.U.C. VIGENTE	LIV. PROGETTAZIONE PROGETTO DEFINITIVO <b>CONI</b>	
OGGETTO	STATO di PROGETTO  <b>VERIFICA DELLE DOTAZIONI STANDARD</b>	disegno n.  <b>14E</b>	
disegnatore	ERA	data	scala
	C0230SCDISDARCO14E	GENNAIO 2017	1:500
			tipo elaborato
			ARCHITETTONICO



STRALCIO CATASTO TERRENI :  
SEZ. Genova /D - FOGLIO 24 - MAPP. 806

AREA DI PROPRIETA':  
SUP. CATASTALE : MQ.: 8.471,00~  
SUP. PERIMETRATA  
SU RILIEVO: MQ.: 8.250,00~

ORDINE degli ARCHITETTI  
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI  
e CONSERVATORI  
della PROVINCIA di GENOVA  
dist. arch.  
MAURIZIO  
CANEPA  
n° 1943

modifiche		data	firma
<p><b>STUDIO CANEPA ASSOCIATI</b> Ing. Giovanni Canepa – arch. Maurizio Canepa – Ing. Giovanni G. Canepa 16121 Genova – Via D. Fiasella, 16/22 – Tel/Fax 010.561.227 – 010.585.064 e-mail: associati@studiocanepa.it – Codice Fiscale e Partita IVA 03783800109</p>			
COMMITTENTE  <b>COSTRUZIONI S.r.l.</b> Via A. M. Maraglino, 8 - 16121 - GENOVA		 Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2000 SC 06-880/EA 34	
LAVORO PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO "EDIFICIO COMMERCIALE" DA DESTINARE A MEDIA STRUTTURA DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI Via Carnia n° 155r - Genova - Municipio V - Val Polcevera - CON "RIPERIMETRAZIONE" AREE A SERVIZI PREVISTE DAL P.U.C. VIGENTE		LIV. PROGETTAZIONE <b>CONI</b> PROGETTO DEFINITIVO	
OGGETTO  <b>PLANIMETRIA CATASTALE</b> CON INDICAZIONE DELLA PROPRIETA'		disegno n.  <b>16</b>	
disegnatore MAU		data FEBBRAIO 2018	scala 1:VAR  tipo elaborato ARCHITETTONICO



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
118 0 0 N. 2018-DL-77 DEL 05/03/2018 AD OGGETTO:**

ADEGUAMENTO DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE, IN ATTUAZIONE DEL PUNTO 13) DEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29/2017, RELATIVA ALLA CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 10 – COMMA 3 – L.R. N. 10/2012 E S.I.M. PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AL FABBRICATO A DESTINAZIONE COMMERCIALE E CONNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA CARNIA – MUNICIPIO V VALPOLCEVERA.

**PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

06/03/2018

Il Direttore  
Arch. Laura Petacchi



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO  
ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

<b>CODICE UFFICIO: 118 0 0</b>	<b>DIREZIONE URBANISTICA</b>
<b>Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-77 DEL 05/03/2018</b>	

**OGGETTO:** ADEGUAMENTO DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE, IN ATTUAZIONE DEL PUNTO 13) DEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29/2017, RELATIVA ALLA CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 10 – COMMA 3 – L.R. N. 10/2012 E S.I.M. PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AL FABBRICATO A DESTINAZIONE COMMERCIALE E CONNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA CARNIA – MUNICIPIO V VALPOLCEVERA.

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

--	--	--	--	--	--

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:
--

Genova, 06 /03/2018

Il Direttore

(Arch. Laura Petacchi)



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
118 0 0 N. 2018-DL-77 DEL 05/03/2018 AD OGGETTO:  
ADEGUAMENTO DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE, IN  
ATTUAZIONE DEL PUNTO 13) DEL DISPOSITIVO DELLA  
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29/2017, RELATIVA  
ALLA CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 10 – COMMA 3 – L.R. N.  
10/2012 E S.I.M. PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO  
AL FABBRICATO A DESTINAZIONE COMMERCIALE E CONNESSE  
OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA CARNIA – MUNICIPIO V  
VALPOLCEVERA.**

<b>PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)</b>
--

Non necessita.
----------------

06/03/2018

Il Dirigente Responsabile  
[Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
118 0 0 N. 2018-DL-77 DEL 05/03/2018 AD OGGETTO:  
ADEGUAMENTO DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE, IN  
ATTUAZIONE DEL PUNTO 13) DEL DISPOSITIVO DELLA  
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29/2017, RELATIVA  
ALLA CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 10 – COMMA 3 – L.R. N.  
10/2012 E S.I.M. PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO  
AL FABBRICATO A DESTINAZIONE COMMERCIALE E CONNESSE  
OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA CARNIA – MUNICIPIO V  
VALPOLCEVERA.**

<b>ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)</b>
---

Non necessita.
----------------

06/03/2018

Il Direttore Servizi Finanziari  
[Dott. Giovanni Librici]